

Lotteria degli scontrini – 01 gennaio 2021

Lotteria degli scontrini

- Spese «private»
- No acquisti on line

CODICE LOTTERIA

- Necessario il documento commerciale
- No fatture
 - In futuro la lotteria diverrà operativa anche per le fatture elettroniche
 - Problema privacy: incompatibilità codice lotteria / codice fiscale
- No acquisti non documentati da documento commerciale
 - Es. giornali

- Portale lotteria
- Generazione (codice fiscale)

Lotteria degli scontrini - Home

Codice lotteria

- Deve esserne richiesto inserimento nel documento commerciale

- Adeguamento RT per inserimento e trasmissione telematica

- In caso di rifiuto segnalazione sul portale (selezione AdE GdF contribuenti «attenzionati»)

Codice lotteria vs/codice fiscale

Spese Tessera Sanitaria

Garante Privacy: il codice lotteria ed il codice fiscale non possono coesistere

Detrazione IRPEF
spese TS

Sì codice fiscale
No codice lotteria

Lotteria scontrini vs/moneta elettronica

Norma attuale

- Un «biglietto» ogni euro di spesa;
- Indipendentemente dalla modalità di pagamento;
- Estrazioni dedicate in caso di pagamento in moneta elettronica.

Bozza manovra finanziaria

- Partecipano alla lotteria SOLO i documenti commerciali pagati con moneta elettronica

Spese Tessera Sanitaria – 01 gennaio 2021

Spese Tessera Sanitaria

- Documento Commerciale o fattura
- Con codice fiscale
- NO codice lotteria
- Pagamento tracciato
 - ❖ Moneta elettronica, bonifici, assegni... no contante

Manovra Finanziaria (bozza)

- Divieto di e-fattura spese TS esteso al 2021

Decreto MEF 19 ottobre 2020 (GU 29 ottobre 2020)

- Entro 31 gennaio 2021 trasmissione dati 2020;
- Dal 2021 trasmissione dati mensile, entro la fine del mese successivo.

Cashback – Dal 8 gennaio 2020

Cashback

- Maggiorenni residenti in Italia
- Solo spese «private» pagate con moneta elettronica
 - ❑ Documento commerciale
 - ❑ Fattura elettronica
 - ❑ Fattura analogica
 - ❑ No fattura / DC (Es. giornali)
- **NO ACQUISTI ON LINE**

- Pagamenti effettuati da *consumer* tramite terminali di pagamento in moneta elettronica aderenti all'iniziativa

- Adeguamento obbligatorio non previsto

Cashback → App IO

- Scaricare APP IO
- Registrarsi → *con SPID oppure con CIE (App CIE installata su telefono che abbia la tecnologia necessaria alla lettura «a contatto» della CIE)*

- Registrare gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati che aderiscono all'iniziativa
 - ❖ *Carta di credito*
 - ❖ *Carta di debito*
 - ❖ *Bancomat*
 - ❖ *App di pagamento (es. Satispay)*
- Conto corrente accredito cashback

Solo spese personali!

All'inserimento degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati per il cashback è necessario rendere autocertificazione che gli strumenti inseriti sono utilizzati solo per spese private

- Gli strumenti di moneta elettronica utilizzati per arte, impresa o professione non possono essere utilizzati per il cashback

Cashback 2020

- ❖ Dal 08/12 al 31/12 2020
- ❖ Minimo 10 transazioni
- ❖ Cashback 10%
- ❖ Con un massimo di cashback di 15 Euro a transazione
- ❖ Con un massimo di 150 euro

Cashback 2020

a) Rimborso percentuale ("Cashback")

In base al **Periodo di riferimento**, per accedere a questo tipo di rimborso devi effettuare un **numero minimo di transazioni** con gli strumenti di pagamento elettronici preventivamente registrati ai fini del Programma. - Nel **Periodo Sperimentale (Extra Cashback di Natale)**, il numero minimo è di **10 transazioni**. - Per ciascuno dei tre **Semestri successivi**, il numero minimo è di **50 transazioni**.

Il **rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione** ed è calcolato sulla base del **valore complessivo** delle transazioni effettuate durante il **Periodo di riferimento** e rilevanti ai fini del Programma. Per le transazioni [non è previsto un importo minimo]{.ul}, ma le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono, ai fini della partecipazione al Programma, fino all'importo massimo di 150 euro. **Per ogni singola transazione, quindi, il limite di rimborso ottenibile è pari a € 15**. In ogni caso la quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni **mai superiore a € 1.500,00 nel singolo Periodo**.

Ad esempio:

- Se hai effettuato una transazione di € 700, tale spesa sarà considerata rilevante ai fini del calcolo del rimborso nel limite di € 150, quindi al massimo ti darà diritto a un rimborso di € 15 (ossia il 10% di € 150).
- Se, al termine del periodo di riferimento, avrai totalizzato oltre 50 transazioni che, tenuto conto dell'importo massimo di € 150, abbiano determinato un importo di spesa complessivo di € 2.400, tale importo sarà considerato utile ai fini del calcolo del rimborso nel limite di € 1.500. Pertanto, in questo caso, avrai diritto ad ottenere un rimborso pari a 150€ (ossia il 10% di € 1.500).



Cashback 2020

Esempio 1	Transazione	Spesa	Cashback «virtuale»
	1	3,00 €	0,30 €
	2	50,00 €	5,00 €
	3	3,00 €	0,30 €
	4	3,00 €	0,30 €
	5	3,00 €	0,30 €
	6	3,00 €	0,30 €
	7	3,00 €	0,30 €
	8	3,00 €	0,30 €
	9	3,00 €	0,30 €
	10	3,00 €	0,30 €
<i>Totali</i>		<i>77,00 €</i>	<i>7,70 €</i>
		Cashback	7,70 €

Cashback 2020

Esempio 2	Transazione	Spesa	Cashback «virtuale»
	1	3,00 €	0,30 €
	2	1.500,00 €	15,00 €
	3	3,00 €	0,30 €
	4	3,00 €	0,30 €
	5	3,00 €	0,30 €
	6	3,00 €	0,30 €
	7	3,00 €	0,30 €
	8	3,00 €	0,30 €
	9	3,00 €	0,30 €
	10	3,00 €	0,30 €
<i>Totali</i>		1.527,00 €	17,70 €
		Cashback	17,70 €

Cashback 2020

Esempio 3	Transazione	Spesa	Cashback «virtuale»
	1	80,00 €	8,00 €
	2	60,00 €	6,00 €
	3	980,00 €	15,00 €
	4	714,00 €	15,00 €
<i>Totali</i>		<i>1.834,00 €</i>	<i>44,00 €</i>
		Cashback	ZERO

Esempio 4	Transazione	Spesa	Cashback «virtuale»
	1	150,00 €	15,00 €
	2	150,00 €	15,00 €
	3	150,00 €	15,00 €
	4	150,00 €	15,00 €
	5	150,00 €	15,00 €
	6	150,00 €	15,00 €
	7	150,00 €	15,00 €
	8	150,00 €	15,00 €
	9	150,00 €	15,00 €
	10	150,00 €	15,00 €
<i>Totali</i>		<i>1.500,00 €</i>	<i>150,00 €</i>
		Cashback	150,00 €

Esempio 4	Transazione	Spesa	Cashback «virtuale»
	1	150,00 €	15,00 €
	2	150,00 €	15,00 €
	3	150,00 €	15,00 €
	4	150,00 €	15,00 €
	5	150,00 €	15,00 €
	6	150,00 €	15,00 €
	7	150,00 €	15,00 €
	8	150,00 €	15,00 €
	9	150,00 €	15,00 €
	10	150,00 €	15,00 €
<i>Totali</i>		<i>1.500,00 €</i>	<i>150,00 €</i>
		Cashback	150,00 €

Cashback 2020

NO rapporto spesa / cashback

Esempio 1	77,00 €	€ 7,70
Esempio 2	1.527,00 €	€ 17,70
Esempio 3	1.834,00 €	zero
Esempio 4	1.500,00 €	€ 150,00

Cashback 2021


- ❖ Dal 1 gennaio 2021, semestrale
- ❖ Minimo 50 transazioni a semestre
- ❖ Cashback 10%
- ❖ Max 15 Euro a transazione
- ❖ Max 150 Euro a semestre

Super cashback

- ❖ Dal 1 gennaio 2021, semestrale
- ❖ I primi 100.000 Aderenti totalizzano il maggior numero di transazioni

Super Cashback euro 1.500

Se più Aderenti si collocano a pari merito nella graduatoria per ottenere il "Super Cashback", avrà priorità l'Aderente che per primo, in base alla marca temporale dell'ultima transazione, ha totalizzato il numero di transazioni.



Credito d'imposta beni strumentali con modifiche nella bozza del ddl di
bilancio

Credito d'imposta beni strumentali con modifiche nella bozza del ddl di bilancio

La bozza del Ddl. di bilancio 2021 prevede, già per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020, il **potenziamento** del credito d'imposta per nuovi investimenti in beni strumentali, estendendo la misura agevolativa fino al 31 dicembre 2022.



1. Ampliamento ambito oggettivo
2. Aumento spese ammissibili
3. Aumento delle aliquote

Credito d'imposta beni strumentali con modifiche nella bozza del ddl di bilancio

Per gli investimenti in beni materiali ordinari e immateriali diversi da quelli inclusi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (ossia quelli che danno diritto al credito per investimenti in beni materiali e immateriali dell'industria 4.0)

N.B. Retrodatazione degli effetti

→ dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2022), il credito d'imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti fino a un **limite di 2 milioni** di euro per i beni materiali e fino a un limite di **un milione** di euro per i beni immateriali

→ per i suddetti investimenti **effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2023), il credito d'imposta spetta nella misura del 6%, fermi restando i limiti di investimento sopra esposti.

Credito d'imposta beni strumentali con modifiche nella bozza del ddl di bilancio

I software relativi alla gestione di impresa in senso lato (es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell'offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.) sono sempre stati esclusi dall'agevolazione (circ. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 4, § 14).



❖ Possibile apertura in tal senso?

Credito d'imposta beni strumentali con modifiche nella bozza del ddl di bilancio

Anche lo smart working incluso

L'ammontare del credito aumenta in presenza di investimenti in beni strumentali destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile (smart working) passando al 15%.

Credito d'imposta beni strumentali con modifiche nella bozza del ddl di bilancio

Per gli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A (ossia beni materiali industria 4.0)



per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Credito d'imposta beni strumentali con modifiche nella bozza del ddl di bilancio

Per gli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A (ossia beni materiali industria 4.0)



Nuova fascia
introdotta
(da 10 a 20
milioni)

per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d'imposta è invece riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B (ossia beni immateriali industria 4.0)



Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il credito è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Prima:
15% fino a
700.000

Il nuovo credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97) in **tre quote annuali** di pari importo. Viene tuttavia prevista la possibilità di utilizzare il credito in **un'unica soluzione** per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni strumentali "ordinari" nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.

Credito d'imposta beni strumentali con modifiche nella bozza del ddl di bilancio



Il credito d'imposta inoltre può essere utilizzato a partire dall'anno di entrata in funzione o di interconnessione del bene e non più quindi dall'esercizio successivo.

Come conciliare vecchia e nuova disciplina? E la dicitura in fattura per gli investimenti effettuati dopo il 16 Novembre? E la comunicazione al MISE?



Ai sensi dell'art. 1 co. 185 della L. 160/2019, sono agevolabili mediante il «vecchio» credito d'imposta i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021¹⁵⁷ a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Cosa succede agli investimenti effettuati dopo il 16 novembre? Non bisogna effettuare il pagamento dell'acconto?